



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MONTANELLI-PETRARCA"

Via della Repubblica, 2 -50054 Fucecchio (FI)
Tel.0571-20113 Fax 0571-20646 - E-Mail FIIC832008@istruzione.it
ammin@comprensivofucecchio.it - FIIC832008@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F.91025060483 - C.M.FIIC832008

Prot. n. 2485 / c14e

Spett.le
Dott. Carducci Marco
Via Romagnosi,19/B
50134 – Firenze
mcarducci@gmail.com

Agli Atti

CONTRATTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE

a) L'Istituto Comprensivo Statale MONTANELLI-PETRARCA, rappresentato legalmente dal dirigente scolastico Prof.ssa Marinella Pascale nata a Pietravairano (CE) il 15.04.1965 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto suddetto in via della Repubblica 2 – 50054 – Fucecchio (FI) C.F. PSCMNL65D55G630J,

b) il dott. Carducci Marco, nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ codice fiscale _____ - P. IVA 01665070494, Laureato presso l'Università di Pisa, iscritta all'Ordine dei Medici di Livorno con posizione Albo n. 3628 dal 26.03.2009 in possesso di tutti i titoli e le caratteristiche del Medico Competente ai sensi dell'Art. 38 D.Lvo 81/2008 e DLgs 106/2009

FRA LE SUDETTE PARTI

- VISTA** la Legge n° 5911997 - "Legge Bassanini" e ss. rnm, e ii.; VISTO il D.P.R. n°27511999 "Regolamento autonomia scolastica";
- VISTO** il D.1. n° 129/2018— "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTA** la L. n° 136/2010 - "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in particolare il comma 7 dell'art. 3 in tema di "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- VISTO** il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture (delibera Consiglio di Istituto. n. 30 del 13.03.19);
- VISTA** la Determina n. 43 Prot. n. 2475-c/14 del 10.09.2020;
- VISTO** l'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE (D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009)

Art. 1 Caratteristiche della prestazione.

Attività di collaborazione con il Datore di Lavoro (art. 25, c. 1, lett. a): € 800,00)

- Effettuare su richiesta sopralluoghi negli ambienti di lavoro insieme all’R.S.P.P. (art. 25, c. 1 lett. l)
- Collaborare alla stesura del Documento Valutazione dei Rischi
- Collaborate con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute
- Collaborare per le attività di formazione ed informazione
- Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori
- Predisporre programmi di sorveglianza sanitaria con i relativi protocolli di indagine
- Informare per iscritto il Datore di Lavoro e il lavoratore in caso di non idoneità
- Istituire e aggiornare cartelle sanitarie e di rischio gestendone il relativo archivio
- Fornire informazioni ai lavoratori e ai loro rappresentanti sul significato degli accertamenti sanitari
- Rilasciare a richiesta copia della documentazione sanitaria
- Partecipare alle riunioni periodiche con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e dei Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (art. 35, c. 1)
- Collaborare alla predisposizione del servizio di Pronto Soccorso
- Consegnare copia della cartella sanitaria ai lavoratori dimissionari.
- Rilascio protocollo accertamenti sanitari preventivi e periodici
- comunicazione dati ALLEGATO 3B
- attuazione e promozione programmi di “promozione della salute”
- attuazione procedure preventive per mansioni rientranti nella verifica del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche (D.L. 84/08) art. 41 c. 4 e 41 c. 4 bis

Visita medica: € 45,00 cd

- periodica con formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica e consegna copia (art. 41, c. 6 e 6 bis)
- straordinaria: su richiesta del lavoratore (art. 41, c. 2, lett. c)
- per ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi (art. 41 D.L.81/08 comma 2 lettera e-ter)

Visiotest (esame di screening) per video terminalisti: € 25,00 cd

Il Datore di Lavoro mette a disposizione del Medico Competente un idoneo locale per garantire la privacy e la qualità degli accertamenti sanitari,. Gli esami strumentali saranno effettuati dal Medico Competente con idonea strumentazione. Gli esami di laboratorio, se previsti, saranno affidati invece ad un centro cittadino qualificato con prelievo effettuato da un loro incaricato.

Gli esami clinici e biologici, per le indagini diagnostiche e strumentali mirate al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente, sono assicurati da laboratori, presidi sanitari e figure professionali scelti in collaborazione con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Art. 2 compenso

L'importo complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione in economia del servizio, di cui all'art. 1 è stabilito in € 800,00 (ottocento/00), inoltre, se necessario, effettuerà le visite a € 45,00 cd e il Visiotest a € 25,00 cd, le cifre sono da intendersi tutte a lordo stato.

Il pagamento avverrà entro 30 gg. dal rilascio della notula, la quale dovrà riportare il numero di Conto Corrente bancario dedicato, l'Istituto di credito con il codice IBAN.

Il Medico Competente dovrà fornire alla Scuola la dichiarazione sottoscritta di tracciabilità.

Art. 3 Durata del contratto.

Il contratto ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso dal 14.09.2020 fino al 30.06.2021.

Art. 4 Norme Particolari

Il Datore di Lavoro é a conoscenza dell'obbligo da parte del medico competente di refertare all'Autorità Giudiziaria, (Art. 365 CP e Art. 334 CPP) i casi che possono presentare le caratteristiche di un reato perseguibile d'ufficio (malattie professionali, infortuni sul lavoro che abbiano determinato lesioni gravi o gravissime, ai sensi dell'Art.583 CPP).

Il Datore di Lavoro é altresì a conoscenza dell'obbligo di denuncia che grava sul Medico Competente che riconosca una delle malattie professionali elencate nel D.M. 11/12/2009, D.Lvo 38/2000, DPR 482/75 e Art. 139 DPR 1124/65. Il Datore di Lavoro per consentire al Medico Competente l'espletamento dei compiti definitivi dall'Art. 01, provvederà:

- 1) ad informare il Medico Competente relativamente all'organizzazione scolastica, ed ai rischi connessi con l'attività svolta, attraverso la tempestiva trasmissione del documento dei rischi di cui all'Art. 28 e 29 del D.Lvo 81/2008;
- 2) a fornire al Medico Competente l'elenco del personale esposto ai vari rischi professionali ed aggiornarlo con sollecitudine;
- 3) a istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dalla esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- 4) a eseguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
- 5) ad assistere mediante e/o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro ed a rispettare il programma degli accertamenti clinico biologici stabiliti dal Medico Competente;
- 6) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- 7) a organizzare la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ed avvisare il Medico Competente almeno 5 (cinque) giorni prima della data programmata;
- 8) a fornire con tempestività al Medico Competente, i risultati di controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- 9) a informare il Medico Competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari preventivi/periodici;
- 10) a informare il Medico Competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di vigilanza, per quanto di competenza medica, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale d'ispezione rilasciato

Art. 5— Recesso.

La Scuola si riserva il diritto, nei casi di giusta causa, di recedere in qualsiasi momento unilateralmente, in tutto o in parte, dalle obbligazioni contrattualmente assunte, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari: l'eventuale recesso sarà comunicato al Medico tramite PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Medico dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Scuola.

In caso di recesso, il Medico avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 — Obbligo di riservatezza.

Il Medico ha l'obbligo della massima riservatezza in merito ai dati ed alle informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi forma, secondo quanto

previsto dalla normativa vigente in materia (rif. D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016).
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza è prevista l'immediata rescissione del contratto.

Art. 7 — Trattamento dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che:

- i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono unicamente alle finalità relative alla procedura di quanto oggetto del presente avviso, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;
- il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

Incaricati del trattamento sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti della commissione di valutazione delle offerte.

Art. 8 — Disposizioni finali.


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicheranno le norme del codice civile per la medesima fattispecie.

Art. 9 — Controversie.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Pisa e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del prestatore d'opera.

Fucecchio (FI) 11.09.2020

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Marinella Pascale



Il medico Competente
Dott. Marco Carducci

